

Modello unico di dichiarazione ambientale 2021 tra conferme e novità

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche quest'anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 23 dicembre 2020 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n.39 del 16 febbraio 2021, Supplemento ordinario n.10.

Proprio il ritardo della pubblicazione di questo DPCM fa slittare il termine di presentazione del modello dal 30 aprile al 16 giugno ovvero al centovesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione in applicazione di quanto dispone l'articolo 6 comma 2-bis della legge 25 gennaio 1994, n.70.

Prima di passare ad esaminare gli elementi principali del Mud 2021 è doveroso ricordare che anche quest'anno permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione ambientale in applicazione delle disposizioni contenute nel Dl del 14 dicembre 2018, n.135, e più precisamente dell'articolo 6 del citato disposto normativo, convertito con legge n. 12/2019, che prevede il mantenimento di tale adempimento in attesa della piena operatività del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti esclusi, mentre alcune novità riguardano le modalità per l'invio della comunicazione, le modalità di pagamento dei diritti di segreteria.

Pertanto viene confermata la tradizionale struttura del modello che, come per il passato, è articolata in sei Comunicazioni e più precisamente:

- a) Comunicazione Rifiuti;
- b) Comunicazione Veicoli fuori uso;
- c) Comunicazione Imballaggi;
- d) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee;
- e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- f) Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE.

Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall'articolo 189, commi 3 e 4, del d.lgs 152/06 nella versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 116/2020:

- 1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- 2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere:
 - c) rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- 3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- 4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs n.182/2003);
- 5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03;
- 6) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti di cui all'art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e c) del d.lgs 152/06;
- 7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- 8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs n.49/2014 ovvero gli impianti di trattamento dei Raee che effettuano operazioni di trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell';
- 9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione;
- 10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all'articolo 29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell'articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.

I soggetti che anche quest'anno non dovranno adempiere all'obbligo di presentazione del Mud sono (esenzioni):

- 1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa, in sintesi i liberi professionisti (L.25 gennaio 2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52);
- 2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta competente per territorio o ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'art.183, comma 1, lett.pp), e previa convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite (d.lgs 152/06 art.189, c.4);
- 3) gli imprenditori agricoli ex art.2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (L.28 dicembre 2015, n.221);
- 4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure e pedicure, che nell'ambito di tali attività producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti
cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221).

Il sistema sanzionatorio risulta invece mutato a seguito della riscrittura dell'articolo 258, comma 1, del D.lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.lgs 116/2020 ovvero nel caso di omissione o trasmissione incompleta o inesatta della dichiarazione la sanzione pecuniaria amministrativa applicabile va da un minimo di duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece la comunicazione viene presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni, trova applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro.

Modifiche sanzionatorie sono state apportate anche per le comunicazioni veicoli fuori uso a seguito dell'applicazione del D.lgs 119/2020 che ha riscritto l'art.13, comma 7, del D.lgs 209/2003 stabilendo che chiunque non effettua la comunicazione veicoli fuori uso o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da tremila a diciottomila euro, oltre alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi

Nessuna novità per quanto riguarda l'ammontare dei costi da sostenere mediante versamento del diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di spedizione telematica e 15 euro in caso di spedizione cartacea) ma cambiano, invece, le modalità per effettuare tale pagamento a seguito dell'obbligo introdotto di effettuare i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso il circuito elettronico denominato PagoPa.

Analogamente a seguito dell'introduzione dell'obbligo di accedere ai canali telematici delle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di identità digitale, a decorrere dal 28 febbraio 2021, anche per l'invio del Mud occorrerà munirsi di uno Spid (sistema pubblico di identità digitale) oppure della carta d'identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).

Come per il passato non viene più ammessa la spedizione tramite raccomandata della dichiarazione cartacea pena l'applicazione della sanzione di cui all'art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di dichiarazione inesatta).

Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa comunicazione.

In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo del Mud 2021 possiamo evidenziare che vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate informazioni al fine di avere un quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere alle richieste sempre più frequenti da parte della Commissione europea di avere maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei rifiuti.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.com